REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **PARMA** SEZIONE **6**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**PISCOPO**	**ROBERTO**	**Presidente**
☐	**MONTUSCHI**	**MARIA**	**Relatore**
☐	**BRANCACCIO**	**FRANCESCO SAVERIO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 818/10

UDIENZA DEL

17/09/2010 ore 10:30

SENTENZA

N°

93/06/10

PRONUNCIATA IL:

17/09/10

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

22.11.10

Il Segretario

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - PARMA

Fatto

Con ricorso depositato il 31.5.2010 . i s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la cartella esattoriale n. 078 2010 00254900 74, con la quale Equitalia Emilia Nord s.p.a. gli addebitava il pagamento di € 11.879,77.

La doglianza veniva svolta esclusivamente in relazione alle formalità della notificazione:

1°) è inesistente, perché manca nell'atto impositivo;

2°) è nulla insanabilmente perché manca la data della notificazione nella relazione;

3°) inesistente e comunque giuridicamente inefficace, a causa della mancata sottoscrizione della relazione di notificazione;

4°) nulla per essere posta sul frontespizio e non in calce alla cartella.

In secondo luogo il ricorrente contestava la modalità della notificazione avvenuta via posta:

1°) la notificazione così come effettuata si identifica con la comunicazione, e pertanto è inesistente, poiché è stata effettuata direttamente dal soggetto abilitato alla riscossione al debitore, omettendo l'interposizione della persona istituzionalmente deputata alle notificazioni;

2°) è stata omessa trascrizione degli elementi della notificazione sull'originale dell'atto;

3°) erroneamente è stata spedita a mezzo busta chiusa, anziché con plico compiegato;

4°) si è rivelata impossibilità di individuare il responsabile del procedimento.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - PARMA

Costituendosi ritualmente la convenuta Equitalia Emilia Nord s.p.a. contestava le eccezioni sollevate dalla società ricorrente, e replicava:

1) producendo la copia della ricevuta di ritorno della raccomandata relativa alla cartella impugnata, si evince che è stata consegnata a "destinatario", il quale ha firmato;

2) la notificazione è pertanto avvenuta ed il contribuente ha potuto essere edotto circa l'atto tributario;

3) la cartella viene notificata in busta chiusa a mente della legge delega 28.9.1998 n. 337, art. 1 comma 1, lett. i;

4) si legge nell'avviso di ricevimento la firma dell'incaricato alla distribuzione ed è indicato l'ufficio distribuzione;

5) in ogni caso soccorrono gli artt. 156 e 160 c.p.c..

In pubblica udienza le parti confermavano le rispettive tesi.

Diritto

Nell'esame della materia sottosposta al vaglio dell'intestata Commissione giova specificare che si verte in tema di notificazione (artt. 137 e segg. c.p.c.), da non confondere con la comunicazione (art. 136 c.p.c.).

La notificazione ha notoriamente effetti sostanziali, poiché incide su diritti, pertanto l'osservanza delle forme prescritte dal Codice e dalle Leggi speciali è disposta a tutela delle parti e deve essere osservata.

Il ricorrente ha elencato una serie di vizi a suo parere presenti nella notificazione della cartella impugnata, denunciandone la nullità insanabile e la inesistenza, mentre la convenuta s.p.a. ha sostenuto, producendo in copia la ricevuta di ritorno della raccomandata, di aver eseguito correttamente la

notificazione e di poter comunque godere dei benefici previsti dagli artt. 156 e 160 c.p.c.

Esaminando la difesa della convenuta, si osserva che gli artt. 156 e 160 del c.p.c. devono essere interpretati cum granu salis, poiché si tratta di norme in sanatoria poste a tutela della celerità e snellezza processuale, le quali, proprio per la loro finalità, non possono incidere su diritti fondamentali delle parti.

Nella fattispecie sussistono motivi sufficienti per renderli inapplicabili, tanto più che la massima della decisione della S.C. riportata appalesa contenuto.vago e generico. Sembrerebbe consentire una sorta di placet a tutte le irregolarità, al punto da vanificare i dettagliati precetti previsti dal c.p.c., nonchè dall'art. 60 D.P.R. 29.9.1973 n. 600.

Ne segue che si rende necessario esaminare le tesi della s.r.l. sulle quali è consigliabile un esame sintetico.

Parte ricorrente si è resa diligente nel fornire gran copia di decisioni sui punti indicati nel ricorso, a fronte di un'unica sentenza opposta dalla convenuta, sentenza che non è stato nemmeno possibile reperire, malgrado la ricerca effettuata per i necessari approfondimenti.

Emerge dal combinato disposto delle decisioni offerte che la notificazione,a differenza della comunicazione, deve avvenire a mezzo di persona abilitata al ruolo. Tanto prevede il c.p.c., al quale le norme tributarie rimandano, tanto prevedono le stesse norme, nel caso di eccezioni al c.p.c. (cfr. art. 45 D. Lgs. 13.4.1999 n. 112), ovvero la notificazione può esser compiuta dall'Ufficiale Giudiziario oppure da altri soggetti, che però siano di volta in volta nominati a tenore delle norme in argomento. Ne segue che, se un atto non è eseguito da chi ha la competenza istituzionale ad effettuarlo è tamquam non esset: inesistente.

Lo stesso documento prodotto da Equitalia non comprova l'avvenuta notificazione, pur volendola comprimere a mera comunicazione (come in effetti l'azione della creditrice si qualifica), poiché è illeggibile la firma del "notificante", il quale, essendo semplicemente "incaricato alla distribuzione" senza altro modo di individuazione , non ha veste alcuna in senso giuridico, né, infatti, ha certificato la qualità del "destinatario". A questo proposito la firma apposta a fianco della casella "Destinatario", oltre che illeggibile, si differenzia vistosamente da quella che è stata apposta, con autentica, in calce al ricorso qui discusso. Si produce la conseguenza: concorrendo l'irriconiscibilità della firma e la mancanza di certificazione del notificatore, l'atto non presenta gli indispensabili crismi di certezza.

Né può soccorrere l'art. 156 c.p.c., poiché la fattispecie si può accostare per analogia all'art. 161 c.p.c. 2° comma, e per il motivo che lo stesso legislatore attribuisce alle forme della notificazione peso essenziale, come si evince leggendo il secondo comma dell'art. 327 c.p.c., nel quale, se non si condividesse la tesi qui esposta, si creerebbe una differenza incostituzionalmente rilevante a favore del contumace.

Essendo la cartella di pagamento un atto amministrativo unilaterale recettizio, per la sua efficacia deve essere portata a conoscenza del contribuente mediante notifica a termini del combinato disposto degli art. 26, comma ultimo, D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602 e art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973 n° 600.

Lo scopo proprio della notifica della cartella di pagamento, non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento, è quello di portare a conoscenza del contribuente che l'ufficio finanziario ha accertato nei suoi confronti un maggior credito d'imposta di cui chiede il pagamento, e non quello di porre il

contribuente nelle condizioni di ricorrere avverso tale accertamento, anche se ne costituisca un antecendente.

Lo scopo della notifica dell'atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell'atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente, in questo ultimo caso direttamente a mani del contribuente.

La funzione sostanziale della notificazione è dimostrata in tutte le manifestazioni della imposizione: vedasi ad esempio, la dicitura sul fronte del " Dettaglio degli addebiti", ove si commina un termine decadenziale per il rilievo di disguidi, anch'esso decorrente dalla notificazione.

La eccezione di incostituzionalità sollevata dalla società ricorrente è superata dall'accoglimento delle sue doglianze, per i motivi sinteticamente esposti sopra.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto impugnato.

Condanna Equitalia Emilia Nord s.p.a. al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Parma, li 17.9.2010

Il Relatore

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - PARMA

Il Presidente